

DELIBERAZIONE 3 MAGGIO 2018
277/2018/R/TLR

MODIFICHE E MISURE ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1017^a del 3 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n.30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 411/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 562/2016/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 111/2017/R/tlr;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 742/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr ed il relativo Allegato A "Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 2018-2020" (di seguito: TUAR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A ed i relativi Allegati A, B e C, recante approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 112/2017/R/tlr;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 378/2017/R/tlr;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 ottobre 2017, 725/2017/R/tlr;
- le osservazioni al TUAR, inviate da Utilitalia e AIRU con documento congiunto (Prot. Autorità 0011334 del 3 aprile 2018);
- le osservazioni al TUAR, inviate da Fiper (Prot. Autorità 0012255 del 10 aprile 2018);

- le osservazioni al TUAR, inviate da Iren S.p.a. (Prot. Autorità 0013514 del 20 aprile 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, agli articoli 9, 10 e 16, ha attribuito, all’Autorità, specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito anche: telecalore);
- in particolare, l’articolo 10, comma 17, lettera b), del citato decreto legislativo, prevede che l’Autorità stabilisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e di scollegamento dalla rete;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14, la regolamentazione introdotta dall’Autorità, si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore;
- l’Autorità esercita, anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto già avviene nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici;
- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1, della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza del servizio e di tutela dell’utente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dopo ampia consultazione con gli *stakeholder* l’Autorità, con deliberazione 24/2018/R/tlr, ha approvato il TUAR, con decorrenza dal 1 giugno 2018;
- a seguito dell’esame del TUAR e delle relative implicazioni operative ai fini della sua attuazione, stante la novità della disciplina, Utilitalia e AIRU, congiuntamente, Fiper e Iren S.p.a., hanno inviato osservazioni e richieste di chiarimenti attuativi, rispettivamente in data 3 aprile, 10 aprile e 20 aprile 2018 chiedendo altresì la convocazione di *focus group* alla Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per approfondire le problematiche segnalate e consentire agli stessi una corretta e puntuale attuazione del TUAR;
- in esito alla convocazione dei *focus group* sono emersi, in particolare:
 - a. la necessità per gli operatori di disporre di un tempo maggiore per l’approntamento di strumenti informatici innovativi per le rendicontazioni previste dal comma 7.1 del TUAR e, in particolare, per la definizione di procedure atte a contabilizzare in dettaglio i casi di lavori di allacciamento effettuati da società del gruppo, non essendo in grado, per la ristrettezza dei tempi concessi, di adempiere a tali disposizioni a partire dall’1 giugno 2018;

- b. la necessità di stabilire i casi nei quali è consentito al gestore del servizio di telecalore di non fornire le condizioni economiche di fornitura congiuntamente al preventivo e di fissare un limite temporale di validità al preventivo e alle condizioni economiche di fornitura nel caso di allacciamento effettuato oltre i 180 giorni dall'accettazione del preventivo da parte del richiedente;
 - c. la necessità, con riferimento ai gestori di minori dimensioni, di semplificare gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità e di facilitare l'attuazione del TUAR mediante la definizione di *Format standard* conformi alle disposizioni di tale disciplina, prevedendo per gli stessi l'esonero di quanto previsto dall'art.7, comma 1, in tema di rapporto di dettaglio per ogni allacciamento eseguito;
 - d. l'opportunità di favorire l'estensione del servizio di telecalore prevedendo che le campagne di acquisizione di nuovi utenti in zone nelle quali non siano già posate le condotte stradali non rientrino, in sede di prima attuazione, nell'ambito di applicazione del TUAR, ciò anche nel rispetto di una logica di gradualità nell'implementazione della regolazione dell'Autorità al settore del teleriscaldamento;
 - e. l'opportunità che la Direzione competente, come già fatto dalle Direzioni dell'Autorità per altri provvedimenti innovativi, predisponga e pubblichi sul sito dell'Autorità *Faq* in grado di rispondere ai quesiti presentati nei *focus group* dai gestori di telecalore e dalle loro associazioni come valido ausilio ad una corretta attuazione del TUAR;
- il differimento del termine per l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 7.1 del TUAR per gli esercenti di maggiori dimensioni e l'esonero per gli esercenti di minori dimensioni risultano essere misure urgenti ed indifferibili da adottarsi da parte dell'Autorità a fronte dell'impossibilità segnalata dai gestori di adempiere a tali disposizioni a partire dall'1 giugno 2018;
 - l'adozione di chiarimenti e di misure che semplifichino e favoriscano l'attuazione del TUAR costituisce attività di ordinaria amministrazione di questa Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia necessario, stante la novità delle disposizioni del TUAR, assicurare ai gestori del servizio di telecalore un tempo adeguato per l'approntamento dei sistemi informativi di contabilizzazione per una corretta attuazione del comma 7.1 e quindi prevederne l'efficacia per l'anno 2018 con riferimento alle richieste di allacciamento pervenute dal 1 ottobre 2018 anziché dal 1 giugno 2018;
- sia opportuno rinviare al 2019 l'attuazione di quanto previsto al comma 7.1, lettera g), del TUAR nel caso in cui l'allacciamento sia stato realizzato mediante un soggetto terzo, previa definizione della materia attraverso un ulteriore confronto con gli operatori e le loro associazioni mediante *focus group*;
- sia necessario confermare che, nel caso di allacciamento effettuato oltre i 180 giorni dall'accettazione del preventivo da parte del richiedente, il preventivo e le condizioni di fornitura continuino a valere precisando però che, salvo diversi accordi tra le parti, tale validità non possa andare oltre il 31 dicembre dell'anno di emissione

del preventivo al fine di evitare che il prostrarsi della validità di tali documenti oltre le normali prassi commerciali condizioni indebitamente l'acquisizione di nuove utenze da parte dei gestori del servizio di telecalore;

- sia opportuno, nei casi in cui il richiedente dichiara di non essere interessato a sottoscrivere il successivo contratto di fornitura, consentire al gestore del servizio di telecalore di non consegnare al richiedente le condizioni economiche di fornitura del servizio, unitamente al preventivo di allacciamento, evitando inutili oneri per il gestore del servizio;
- sia opportuno semplificare gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità per gli esercenti di minori dimensioni prevedendo per tali soggetti l'esonero dell'invio del rapporto di riepilogo degli allacciamenti di cui al comma 7.1;
- sia opportuno escludere, in fase di prima attuazione del TUAR, in una logica di gradualità e al fine di favorire la diffusione del servizio di telecalore, gli allacciamenti realizzati a seguito di acquisizione di nuovi utenti su estensioni di rete;
- sia opportuno che il Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento, tenuto conto dell'utilità già dimostrata del confronto con gli operatori e le loro associazioni mediante *focus group*, predisponga *Faq* in grado di rispondere ai quesiti ricorrenti come valido ausilio ad una corretta attuazione del TUAR definendo altresì *Format standard* conformi alle disposizioni di tale disciplina da pubblicare sul sito dell'Autorità al fine di semplificarne l'attuazione soprattutto per gli esercenti di minori dimensioni;
- sia opportuno rendere coerente la formulazione del TUAR con il nuovo assetto organizzativo approvato con la deliberazione 57/2018/A

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al TUAR:
 - a. ai commi 4.2, 7.1 e 13.1 le parole "Direzione Servizi Ambientali" vengono sostituite con le parole "Direzione competente";
 - b. al comma 6.5 dopo le parole "decorsi più dei predetti 180 giorni" vengono aggiunte le parole "ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di emissione del preventivo";
 - c. al comma 6.7 dopo le parole "una richiesta scritta da parte del richiedente" sono aggiunte le parole ", limitatamente agli allacciamenti su strade, vie, piazze o altro luogo di passaggio dove già esistono le condotte stradali.";
 - d. dopo il comma 6.7 viene aggiunto il seguente comma:

"6.8 L'esercente non è tenuto a consegnare al richiedente le condizioni economiche di fornitura del servizio, unitamente al preventivo di allacciamento, nel caso in cui il richiedente, tramite comunicazione scritta, dichiara di non essere interessato alla sottoscrizione di un contratto di fornitura.";
 - e. il comma 7.4 viene sostituito dal seguente comma:

- “7.4 Gli esercenti di minori dimensioni sono esonerati dall’adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 7.1.”;
- f. il comma 7.5 viene sostituito dal seguente comma:
“7.5 In sede di prima attuazione per l’anno 2018 le disposizioni di cui al precedente comma 7.1 si applicano alle richieste di allacciamento con data di ricevimento dall’1 ottobre 2018, con esclusione di quanto previsto al comma 7.1, lettera g).”;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento perché definisca con propria determina, previo confronto con i gestori del servizio di telecalore e le loro associazioni in appositi *focus group*:
- a. entro il 31 maggio 2018 *Faq* in grado di rispondere ai principali quesiti presentati dai gestori di telecalore e dalle loro associazioni come valido ausilio ad una corretta attuazione del TUAR;
- b. entro il 31 dicembre 2018:
- i. *Format standard* conformi alle disposizioni del TUAR che possano essere utilizzati da parte dei gestori del servizio di telecalore con riferimento a quanto previsto dal TUAR;
- ii. le modalità di verifica dei dati comunicati dai gestori in attuazione del comma 7.1 anche in riferimento ai casi in cui l’allacciamento sia stato realizzato mediante un soggetto terzo;
3. di pubblicare il presente provvedimento e il TUAR, così come modificato, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni